



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

all. e C. Dip. 3/10/2024

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Repertorio n. 103 – Protocollo n. 741 del 20/09/2024 - Titolo III - -Classe 13 - Fascicolo 1 - Allegati 2

Direttore Prof. Michele M. Comenale Pinto

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE - il Ministero dell'Università e della Ricerca (nel seguito "Ministero" o "Ente Finanziatore") con Decreto Direttoriale n. 167 del 03/10/2023 ha pubblicato l'"AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI A INIZIATIVE EDUCATIVE TRANSNAZIONALI – TNE" (di seguito indicato come "Avviso") finalizzato a selezionare e finanziare almeno 10 iniziative educative transnazionali (TNE), previste dalla sottomisura T4 "Iniziative Transnazionali in materia di istruzione", Investimento 3.4 "Didattica universitaria e competenze avanzate" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università";

- l'art. 4 comma 1 dell'Avviso prevede che tra i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali rientrino altresì le Università costituite in forma di Partenariato composto da un numero minimo di 3 Istituzioni universitarie;
- l'art. 4 comma 6 dell'Avviso prevede, alla lettera b. che, per ciascuna proposta progettuale, le Università si costituiscano in Partenariato attraverso la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica, nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato ci siano Università private, al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico, definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del Progetto;
- al fine di poter presentare una proposta progettuale congiunta, in data 22/11/2023, le Parti hanno sottoscritto una lettera di impegno a costituirsi in Partenariato, nell'ambito del quale il Politecnico di Torino assume il ruolo di Capofila, delegando altresì quest'ultimo a sottoscrivere, per conto delle Parti, quali Istituzioni partecipanti al Partenariato, la domanda e i relativi allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero in relazione al predetto Avviso;



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

- in data 27/11/2023 il Capofila ha presentato, in nome e per conto di tutte le Parti, una proposta progettuale congiunta dal titolo "WAter enerGy fOod Nexus 2 Africa (WAGON2Africa)" (in seguito il "Progetto");
- l'obiettivo principale del Progetto è lo sviluppo di una rete di università italiane con una forte complementarità di competenze e ambiti formativi e di 61 università in 14 paesi dell'Africa Orientale per stimolare la cooperazione e condividere buone pratiche mediante tre linee di azione: (1) la mobilità internazionale degli studenti, (2) la mobilità del personale docente e (3) corsi di competenze avanzate per personale laureato;
- con Decreto Direttoriale n. 188 del 26/06/2024 il MUR ha approvato la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili a valere sui fondi di cui al D.D. n.167 del 03/10/2023 e ha invitato le Istituzioni Capofila delle proposte ammesse e finanziabili a rimodulare le progettazioni in esito a quanto riconosciuto dal Decreto stesso;
- il Progetto WAGON2Africa è risultato ammissibile e finanziabile per la somma di euro 2.575.480,65;
- in data 11/07/2024 il Capofila, in nome e per conto di tutte le Parti, ha inviato al MUR la proposta progettuale rimodulata completa del piano dei costi in esito a quanto riconosciuto dal D.D. n. 188 del 26/06/2024, riportata nell'Allegato 1 del presente Accordo;
- con Decreto Direttoriale n. 255 del 25/07/2024 il MUR, viste le proposte progettuali definitive con l'indicazione corretta della rimodulazione dei costi in seguito alla rideterminazione del finanziamento riconosciuto e l'aggiornamento del cronogramma delle attività, ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e finanziabili a valere sui fondi di cui al D.D. n.167 del 03/10/2023 e ha decretato che adotterà, per ciascun progetto assegnatario di risorse presente nella graduatoria, il relativo decreto di concessione del finanziamento, in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1 dell'Avviso;

ATTESO CHE

l'Università degli studi di Sassari parteciperà al suddetto progetto di ricerca con la responsabilità scientifica del prof. Marcello CECCHETTI, Ordinario afferente al Dipartimento di Giurisprudenza;

CONSIDERATO CHE il Dipartimento di Giurisprudenza sarà la struttura che condurrà l'attività amministrativa e di ricerca attinente al progetto sopra citato;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

lo Statuto dell'Università di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, in particolare gli artt. 39, 40 e 61;

ATTESO CHE

ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato per la realizzazione del Progetto TNE "WAGON2Africa" risulta necessaria la previa approvazione interna da parte di ciascun ateneo componente;

CONSIDERATO CHE tale approvazione risulta di competenza della struttura proponente, nella fattispecie del Dipartimento di Giurisprudenza;

CONSIDERATA l'urgenza di rendere tale approvazione, che non consente di poter attendere la prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

DETERMINA

Art. 1) SI APPROVA l'Accordo di partenariato relativo al progetto dal titolo "WAter enerGy fOod Nexus 2 Africa (WAGON2Africa)" di cui all' AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI A INIZIATIVE EDUCATIVE TRANSNAZIONALI - TNE – D.D. n.167 del 3 ottobre 2023 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'università" – Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate", Sotto-investimento T4 "Iniziative Transnazionali in materia di istruzione", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

Art. 2) Si trasmette il sopracitato accordo di partenariato alla firma del Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Sassari;

Art. 3) il suddetto Decreto verrà portato a ratifica al prossimo Consiglio di Dipartimento.

Sassari, 20 settembre 2024

Il Direttore
(Prof. Michele M. Comenale Pinto)



Firmato digitalmente da:
Comenale Pinto Michele Maria
Firmato il 20/09/2024 11:13
Seriale Certificato: 3614662
Valido dal 29/05/2024 al 29/05/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



**Accordo di Partenariato
per la realizzazione del Progetto TNE “WAGON2Africa”**

I sottoscritti:

Politecnico di Torino, Partita IVA 00518460019, avente sede legale a Torino in Corso Duca degli Abruzzi n. 24 CAP 10129, PEC politecnicoditorino@pec.polito.it, rappresentato dal Rettore Stefano Paolo Cognati, nato a Chivasso il 01/03/1973, C.F. CRGSFN73C01C665M in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato “Capofila”)

e

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, C.F. 80007010376, Partita IVA 1131710376, avente sede legale a Bologna in Via Zamboni n. 33 CAP 40126, PEC scriviunibo@pec.unibo.it, rappresentato dal Rettore Giovanni Molari, nato a Bologna, il 11/10/1973, C.F. MLRGNN73R11A944J, in qualità di legale rappresentante

e

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, C.F. 02508710585, Partita IVA 01067231009, avente sede legale a Roma in Viale Pola n. 12 CAP 00198, PEC direzione.generale@luisscert.it, rappresentato dal Direttore Generale Giovanni Lo Storto, nato a Troia (FG), il 03/12/1970, C.F. LSTGNN70T03L447Y, in qualità di legale rappresentante

e

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, C.F. 80002170720, Partita IVA 01086760723, avente sede legale a Bari in Piazza Umberto I n. 1 CAP 70121, PEC universitabari@pec.it, rappresentato dal Rettore Stefano Bronzini, nato a Roma il 03/01/1959, C.F. BRNSFN59A03H501B, in qualità di legale rappresentante

e

Università degli Studi di Firenze, C.F. 01279680480, Partita IVA 01279680480, avente sede legale a Firenze in P.zza S. Marco n. 4 CAP 50121, PEC ateneo@pec.unifi.it, rappresentato dalla Rettrice Alessandra Petrucci, nata a Milano, il 10/03/1962, C.F. PTRLSN62C50F205N, in qualità di legale rappresentante

e

Università degli Studi di Napoli Federico II, C.F. 00876220633, Partita IVA 00876220633, avente sede legale a Napoli in Corso Umberto I n. 40 CAP 80138, PEC ateneo@pec.unina.it, rappresentato dal Rettore Matteo Lorito, nato a Salerno, il 08/03/1961, C.F. LRTMTT61C08H703V, in qualità di legale rappresentante

e

Università degli Studi di Palermo, C.F. 80023730825, Partita IVA 00605880822, avente sede legale a Palermo in Piazza Marina n. 61 CAP 90133, PEC pec@cert.unipa.it, rappresentato dal Rettore Massimo Midiri, nato a Palermo, il 30/03/1962, C.F. MDRMSM62C30G273M, in qualità di legale rappresentante

e

Università degli Studi di Sassari, C.F. 00196350904, Partita IVA 00196350904, avente sede legale a Sassari in Piazza Università n. 21 CAP 07100, PEC protocollo@pec.uniss.it, rappresentato dal Rettore Gavino Mariotti, nato a Sassari, il 03/09/1965, C.F. MRTGVN65P03I452F, in qualità di legale rappresentante

e

Università degli Studi di Torino, C.F. 80088230018, Partita IVA 02099550010, avente sede legale a Torino in via Verdi, n. 8 CAP 10124, PEC ateneo@pec.unito.it, rappresentato dal Rettore Stefano Geuna, nato a Torino, il 25/09/1965, C.F. GNESFN65P25L219B, in qualità di legale rappresentante

e

Università di Foggia, C.F. 94045260711, Partita IVA 03016180717, avente sede legale a Foggia in Via A. Gramsci n. 89/91 CAP 71122, PEC protocollo@cert.unifg.it, rappresentato dal Rettore Lorenzo Lo Muzio, nato a Foggia, il 12/10/1959, C.F. LMZLNZ59R12D643E, in qualità di legale rappresentante

nel seguito denominati collettivamente le “Parti” e singolarmente “Parte”

PREMESSO CHE

- il Ministero dell’Università e della Ricerca (nel seguito “Ministero” o “Ente Finanziatore”) con Decreto Direttoriale n. 167 del 03/10/2023 ha pubblicato l’“AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI A INIZIATIVE EDUCATIVE TRANSNAZIONALI – TNE” (di seguito indicato come “Avviso”) finalizzato a selezionare e finanziare almeno 10 iniziative educative transnazionali (TNE), previste dalla sottomisura T4 “Iniziative Transnazionali in materia di istruzione”, Investimento 3.4 “Didattica universitaria e competenze avanzate” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università”;
- l’art. 4 comma 1 dell’Avviso prevede che tra i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali rientrino altresì le Università costituite in forma di Partenariato composto da un numero minimo di 3 Istituzioni universitarie;
- l’art. 4 comma 6 dell’Avviso prevede, alla lettera b. che, per ciascuna proposta progettuale, le Università si costituiscano in Partenariato attraverso la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica, nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato ci siano Università private, al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico, definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del Progetto;
- al fine di poter presentare una proposta progettuale congiunta, in data 22/11/2023, le Parti hanno sottoscritto una lettera di impegno a costituirsi in Partenariato, nell’ambito del quale il Politecnico di Torino assume il ruolo di Capofila, delegando altresì quest’ultimo a sottoscrivere, per conto delle Parti, quali Istituzioni partecipanti al Partenariato, la domanda e i relativi allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l’atto d’obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero in relazione al predetto Avviso;
- in data 27/11/2023 il Capofila ha presentato, in nome e per conto di tutte le Parti, una proposta progettuale congiunta dal titolo “WAter enerGy fOod Nexus 2 Africa (WAGON2Africa)” (in seguito il “Progetto”);
- l’obiettivo principale del Progetto è lo sviluppo di una rete di università italiane con una forte complementarità di competenze e ambiti formativi e di 61 università in 14 paesi

dell'Africa Orientale per stimolare la cooperazione e condividere buone pratiche mediante tre linee di azione: (1) la mobilità internazionale degli studenti, (2) la mobilità del personale docente e (3) corsi di competenze avanzate per personale laureato;

- con Decreto Direttoriale n. 188 del 26/06/2024 il MUR ha approvato la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili a valere sui fondi di cui al D.D. n.167 del 03/10/2023 e ha invitato le Istituzioni Capofila delle proposte ammesse e finanziabili a rimodulare le progettazioni in esito a quanto riconosciuto dal Decreto stesso;
- il Progetto WAGON2Africa è risultato ammissibile e finanziabile per la somma di euro 2.575.480,65;
- in data 11/07/2024 il Capofila, in nome e per conto di tutte le Parti, ha inviato al MUR la proposta progettuale rimodulata completa del piano dei costi in esito a quanto riconosciuto dal D.D. n. 188 del 26/06/2024, riportata nell'Allegato 1 del presente Accordo;
- con Decreto Direttoriale n. 255 del 25/07/2024 il MUR, viste le proposte progettuali definitive con l'indicazione corretta della rimodulazione dei costi in seguito alla rideterminazione del finanziamento riconosciuto e l'aggiornamento del cronogramma delle attività, ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e finanziabili a valere sui fondi di cui al D.D. n.167 del 03/10/2023 e ha decretato che adotterà, per ciascun progetto assegnatario di risorse presente nella graduatoria, il relativo decreto di concessione del finanziamento, in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1 dell'Avviso;

Tutto ciò premesso, che costituisce Parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 (Oggetto)

1. Con il presente Accordo le Parti intendono costituire il Partenariato come definito dall'Avviso, per disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico concesso attraverso la definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuna.
2. Il presente Accordo non crea un nuovo soggetto giuridico e ciascuna delle Parti mantiene la propria autonomia legale, fiscale e organizzativa.

Art. 2 (Mandato)

1. Le Parti diverse dalla Capofila conferiscono a quest'ultima, che accetta, mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile, a titolo gratuito.
2. In particolare le Parti conferiscono alla Capofila la rappresentanza esclusiva per svolgere le seguenti attività relative al Progetto:
 - coordinare le attività connesse al Progetto e rappresentare il Partenariato nei rapporti con il Ministero;
 - presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto dei membri del Partenariato, le eventuali variazioni del Progetto;
 - sottoscrivere, in nome e per conto delle Parti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio, nonché tutti gli atti posti in essere in conformità al Progetto e connessi alla realizzazione dello stesso, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse;

- presentare una relazione tecnica semestrale sull'andamento delle attività di progetto e una relazione tecnica di fine progetto;
- presentare, in nome e per conto delle Istituzioni partecipanti al Partenariato, le domande di rimborso, acquisire le erogazioni per l'intero Partenariato e disporre il trasferimento ai suoi membri delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini di cui all'art. 11, comma 9 dell'Avviso, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti;
- sottoscrivere, in nome e per conto delle Istituzioni partecipanti al Partenariato, accordi quadro tra il Partenariato e le università africane al fine di estendere e rafforzare la rete universitaria internazionale prevista dal Progetto.

Art. 3 (Obbligazioni delle Parti)

1. A seguito dell'approvazione del finanziamento concesso per la realizzazione del Progetto, le Parti si impegnano alla sua realizzazione secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al Progetto medesimo, così come approvati dall'Ente Finanziatore;
2. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dal disciplinare redatto secondo il modello di cui all'Allegato 6 dell'Avviso, nonché quelli previsti all'art. 12 dell'Avviso, che tutte espressamente dichiarano di conoscere.
3. Il Capofila, anche a nome e per conto delle altre Parti, è responsabile nei confronti del Ministero in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse.
4. Ciascuna delle Parti, nel rispetto delle disposizioni previste dall'Avviso di cui in premessa, realizza le attività di propria competenza previste dal Progetto nei tempi e secondo la ripartizione descritta nell'Allegato 1 del Progetto, riportato nell'Allegato 1 del presente Accordo e che ne costituisce parte integrante. In particolare, per ogni Work Package (WP) e Task del Progetto descritti in tale Allegato, la Parte individuata come Task Leader o Lead è responsabile delle attività e dei risultati del Task o WP con la collaborazione delle Parti individuate come Task Supporter, Co-Lead o Participant.
5. Ciascuna Parte si impegna ad osservare, laddove applicabili, gli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (Pubbl. G.U.R.I. n. 129 del 4 giugno 2013).
6. Le Parti si impegnano a rendicontare con le modalità telematiche che saranno indicate dal Ministero tutte le spese effettivamente sostenute con i relativi giustificativi di spesa e di pagamento.
7. Le Parti si impegnano a fornire al Capofila, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste.
8. Le Parti si obbligano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Art. 4 (Modello ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e normativa anticorruzione)

1. Le Parti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, si impegnano a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti (di seguito 'Decreto 231'), garantendo che si asterranno da qualunque comportamento da cui

possa derivare la commissione di qualsiasi reato o illecito rilevante ai sensi del predetto Decreto 231, ciascuna per quanto alla stessa applicabile e per quanto di propria competenza.

2. Le Parti si impegnano altresì ad agire in modo da rispettare (e far rispettare, anche mediante le più opportune attività di formazione ed informazione, ai propri dipendenti, collaboratori e terzi in genere di cui ciascuna Parte si avvalga per eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo, fornendo per ciò espressa garanzia e manleva ai sensi dell'Art.1381 c.c.), le Leggi Anticorruzione per tempo vigenti. Per Leggi Anticorruzione si intendono, se e in quanto applicabili: (i) le norme anti-corruzione o concussione contenute nel Codice Penale, nel Codice Civile e nelle altre leggi nazionali e (ii) le leggi e i trattati internazionali in materia di anticorruzione.
3. L'inosservanza, anche parziale, delle regole e dei principi contenuti nella predetta normativa, nonché in generale degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento che legittima la Parte non inadempiente a chiedere, a mezzo comunicazione scritta da inviarsi via raccomandata o via pec, la risoluzione di diritto e con effetto immediato del presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 ss. c.c., fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno subito.
4. La Parte inadempiente, inoltre, si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne la Parte non inadempiente da qualsiasi pretesa e/o danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata nei confronti di quest'ultima in relazione alla predetta inosservanza.

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

1. A ciascuna Parte è assegnato un budget corrispondente a una parte del contributo complessivo concesso per il Progetto, nelle proporzioni riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo.
2. Il Comitato di progetto potrà decidere il trasferimento di budget tra le Parti o la modifica della composizione del budget di una Parte, con il consenso delle Parti interessate e nel rispetto delle regole finanziarie del Bando e delle decisioni dell'Ente Finanziatore.
3. Ciascuna Parte è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro ammissibilità e il conseguente co-finanziamento.
4. Il Capofila si impegna a trasferire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione del contributo da parte del Ministero, agli altri Soggetti attuatori le somme di rispettiva competenza.
5. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui al precedente articolo 3, ciascuna Parte dovrà restituire il contributo corrispondente alle somme non rendicontate o comunque non ammissibili.
6. La quota di budget spettante a ciascuna delle Parti potrà essere ridotta per effetto della decisione dell'Ente Finanziatore o dal Comitato di progetto nelle ipotesi di cui al successivo articolo 7.

Art. 6 (Responsabili scientifici e Comitato di progetto)

1. Le Parti designano i seguenti Responsabili Scientifici per l'attuazione del Progetto e si impegnano a comunicare prontamente alle altre Parti eventuali variazioni:

- per il Politecnico di Torino:
Prof. David Chiaramonti, email david.chiaramonti@polito.it
 - per la Alma Mater Studiorum - Università di Bologna:
Prof. Karin Pallaver, email karin.pallaver@unibo.it
 - per la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli:
Prof. Raffaele Marchetti, email rmarchetti@luiss.it
 - per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
Prof. Alessandro Rubino, email alessandro.rubino@uniba.it
 - per l'Università degli Studi di Firenze:
Prof. Simone Orlandini, email simone.orlandini@unifi.it
 - per l'Università degli Studi di Napoli Federico I:
Prof. Marco Di Ludovico, email diludovi@unina.it
 - per l'Università degli Studi di Palermo:
Prof. Salvatore Mancuso, email salvatore.mancuso06@unipa.it
 - per l'Università degli Studi di Sassari:
Prof. Marcello Cecchetti, email marcello.cecchetti@gmail.com
 - per l'Università degli Studi di Torino:
Prof. Alfredo Pauciullo, email: alfredo.pauciullo@unito.it
 - per l'Università di Foggia:
Prof. Vito Amendolagine, email vito.amendolagine@unifg.it
2. I Responsabili Scientifici designati nel comma precedente formeranno un Comitato di Progetto. Il Comitato sarà presieduto dal rappresentante nominato dal Capofila.
 3. Il Comitato di Progetto avrà le seguenti funzioni:
 - elaborare le linee strategiche per l'attuazione del Progetto;
 - effettuare la valutazione delle attività eseguite nell'attuazione del Progetto;
 - elaborare ogni proposta necessaria per l'attuazione e la modifica del Progetto o del budget che verrà proposta dal Capofila all'Ente Finanziatore per ottenerne l'approvazione;
 - decidere sulle modifiche al presente Accordo; il testo modificato dovrà essere sottoscritto dalle Parti ai sensi del successivo art. 12.
 4. Le riunioni del Comitato di Progetto saranno convocate dal presidente, autonomamente o su richiesta di una o più delle altre Parti. Le riunioni si terranno di preferenza con modalità telematica.
 5. Le decisioni del Comitato di Progetto saranno assunte a maggioranza di 2/3 dei componenti.

Art. 7 (Inadempimento delle Parti)

1. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto (ivi inclusa la modifica non autorizzata alle attività oggetto del Progetto), il Comitato di progetto, per il tramite del Capofila, invita per iscritto tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno la Parte inadempiente a porvi rimedio.

2. Qualora la Parte inadempiente non provveda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui al comma precedente, il Comitato di Progetto dovrà adottare i provvedimenti del caso, comunque soggetti all'approvazione dell'Ente Finanziatore. Tra i provvedimenti vi sono i seguenti:
 - a. Proposta all'Ente Finanziatore di assegnazione dell'attività non realizzata ad altre Parti con il conseguente trasferimento di budget;
 - b. Proposta all'Ente Finanziatore di realizzare l'attività non realizzata con l'ausilio di terzi fornitori di beni e servizi, con l'individuazione della Parte e del budget necessario allo scopo;
 - c. Altre proposte all'Ente Finanziatore per la modifica del Progetto.Resta inteso che la Parte inadempiente dovrà comunque risarcire il danno ed ogni altro onere ulteriore derivante dalla propria condotta.
3. L'esclusione di una Parte potrà verificarsi in uno dei seguenti casi, previa approvazione dell'Ente Finanziatore:
 - a. Perdita delle qualifiche soggettive che sono state alla base delle valutazioni dell'Ente Finanziatore per l'attribuzione del finanziamento;
 - b. Dichiarazioni mendaci e/o errate da parte di un partner al momento della presentazione della proposta e che non avrebbero permesso la partecipazione della Parte al Progetto;
 - c. Esclusione dal Progetto da parte dell'Ente Finanziatore.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Parte inadempiente sarà tenuta alla immediata restituzione delle somme percepite e non correttamente utilizzate per il Progetto e sarà responsabile per i danni derivanti dal proprio inadempimento alle altre Parti. Fatte salve le decisioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il risarcimento del danno non è dovuto nel caso in cui la Parte inadempiente dimostri che l'inadempimento è determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile.
5. La Parte esclusa ai sensi del presente articolo rimane obbligata, per la durata del Progetto, al rispetto delle disposizioni riguardanti le previsioni in materia di riservatezza e di diritti sui risultati.

Art. 8 (Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del Progetto, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti s'impegnano a conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali delle altre Parti di cui siano eventualmente entrate in possesso.
3. In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:
 - al momento della comunicazione siano già di dominio pubblico e siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e o lo diventino successivamente per scelta della Parte, senza che la parte ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente Accordo
 - la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte.

o

Art. 9 (Diritti sui risultati)

1. In conformità con l'articolo 5 dell'Avviso, e nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 del presente Accordo, le Parti si impegnano a favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso, aperto al pubblico, ai risultati della ricerca ed ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici), nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

Art. 10 (Efficacia)

1. Il Partenariato si riterrà costituito a partire dall'ultima data di sottoscrizione del presente Accordo e avrà una durata temporale pari a 5 anni.

Art. 11 (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni previste dal presente Accordo devono essere effettuate per iscritto, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, agli indirizzi sopra riportati nella identificazione delle Parti.

Art. 12 (Modifiche)

1. Il presente atto può essere modificato solo per Accordo scritto e firmato da tutte le Parti.
2. Il Capofila notifica agli organi competenti dell'Ente Finanziatore ogni modifica del presente Accordo.

Art. 13 (Foro competente)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Torino.

Art. 14 (Protezione dei dati personali)

1. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dati, si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR") nonché il D.lgs. n. 196/03 e s.m.i..
2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.
3. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti, che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro

applicabili in base al presente Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.

4. I soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
5. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.
6. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
 - per il Politecnico di Torino:
Dati di contatto del Titolare: politecnicoditorino@pec.polito.it.
Dati di contatto per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@polito.it.
 - per la Alma Mater Studiorum - Università di Bologna:
Dati di contatto del Titolare: scriviunibo@pec.unibo.it
Dati di contatto per informazioni e chiarimenti: privacy@unibo.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@unibo.it
 - per la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli:
Dati di contatto del Titolare: dpo@luiss.it
Dati di contatto per informazioni e chiarimenti: privacy@luiss.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dr. Francesco Flego, dpo@luiss.it
 - per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
Dati di contatto del Titolare: universitabari@pec.it
Dati di contatto per informazioni e chiarimenti: urp@uniba.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: rpd@uniba.it
 - per l'Università degli Studi di Firenze:
Dati di contatto del Titolare: ateneo@pec.unifi.it; mail urp@unifi.it
Dati di contatto per informazioni e chiarimenti: protezionedati@pec.unifi.it; mail privacy@adm.unifi.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: protezionedati@pec.unifi.it; mail privacy@adm.unifi.it.

- per l'Università degli Studi di Napoli Federico I:
 Dati di contatto del Titolare: rettore@unina.it; rettore@pec.unina.it
 Dati di contatto per informazioni e chiarimenti: uff.privacy@unina.it;
uff.privacy@pec.unina.it
 Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: rpd@unina.it;
rpd@pec.unina.it
- per l'Università degli Studi di Palermo:
 Dati di contatto del Titolare: pec@cert.unipa.it
 Dati di contatto per informazioni e chiarimenti: dpo@unipa.it, dpo@cert.unipa.it
 Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: antonino.pollara@unipa.it
- per l'Università degli Studi di Sassari:
 Dati di contatto del Titolare: Rettore@uniss.it protocollo@pec.uniss.it
 Dati di contatto per informazioni e chiarimenti: dpo@uniss.it – protocollo@pec.uniss.it
 Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@uniss.it – protocollo@pec.uniss.it
- per l'Università degli Studi di Torino:
 Dati di contatto del Titolare: ateneo@pec.unito.it
 Dati di contatto per informazioni e chiarimenti: rpd@unito.it
 Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: rpd@unito.it
- per l'Università di Foggia:
 Dati di contatto del Titolare: protocollo@cert.unifg.it
 Dati di contatto per informazioni e chiarimenti: privacy@unifg.it
 Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@unifg.it

Art. 15 (Registrazione dell'accordo)

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
3. L'imposta di bollo del presente Accordo è dovuta sin dall'origine ed è a carico del Politecnico di Torino. Il Politecnico provvederà all'assolvimento virtuale dell'imposta sulla base della propria autorizzazione n. 5 del 2012, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1° gennaio 2013.

Art. 16 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente normato nel presente atto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili, nonché la proposta progettuale, le disposizioni dell'Avviso e degli atti sottoscritti dal Capofila con l'Ente Finanziatore, che le Parti si impegnano a rispettare nella loro interezza.

Politecnico di Torino

Il Rettore

Stefano Paolo Cognati

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Il Rettore

Giovanni Molari

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Il Direttore Generale

Giovanni Lo Storto



Digitally signed by LO STORTO GIOVANNI
C=IT
O=LUISS GUIDO CARLI

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Rettore

Stefano Bronzini

Università degli Studi di Firenze

La Rettrice

Alessandra Petrucci

Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Rettore

Matteo Lorito

Università degli Studi di Palermo

Il Rettore

Massimo Midiri

Università degli Studi di Sassari

Il Rettore

Gavino Mariotti



Gavino Mariotti
23.09.2024
15:02:25
GMT+02:00

Università degli Studi di Torino

Il Rettore

Stefano Geuna

Università di Foggia

Il Rettore

Lorenzo Lo Muzio



LORENZO LO MUZIO
23.09.2024 13:40:38
GMT+02:00